

STATUTO SOCIALE

"A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli - S.p.A.", con sede in Biella (BI), capitale Euro 13.025.313,80 (versato interamente), iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di Biella (codice fiscale e partita IVA 01537000026).

* * *

Art. 1) E' costituita una società per azioni denominata "A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli - S.p.A."

Alla Società possono partecipare la Regione Piemonte, le Province di Biella e di Vercelli ed i Comuni interessati ai servizi di trasporto. Inoltre possono aderire altri Enti locali, Associazioni, Istituti, Società di strutture pubbliche e similari, nonché Enti pubblici e soggetti privati in genere.

Art. 2) La società svolge l'attività di:

- 1) trasporto pubblico di persone, con qualsiasi mezzo attuato;
- 2) svolgimento dei servizi ausiliari e complementari allo scopo principale quali: servizi di scuolabus, di taxibus, di trasporto di persone diversamente abili e di servizi similari;
- 3) noleggio da rimessa con conducente;
- 4) acquisto, costruzione e relativa gestione di beni immobili strumentali e di altri beni strumentali (in specie reti ed infrastrutture) da destinarsi ai trasporti pubblici di persone, con qualsiasi mezzo attuati, nonché ad altri servizi pubblici;
- 5) svolgimento dei servizi ausiliari e complementari alle attività descritte al punto 1), quale manutenzioni strade, segnaletica, paline, gestione parcheggi, ecc.;
- 6) la società potrà inoltre promuovere la domanda di trasporto pubblico di linea, progettare e riprogettare servizi, pianificare interventi di varia natura nell'ambito della mobilità, gestire procedure concorsuali, stipulare e gestire i contratti di servizio, vigilare sulla gestione dei contratti di servizio, il tutto sulla base degli indirizzi espressi dagli enti competenti per territorio;
- 7) la società potrà inoltre, in via non prevalente, assumere partecipazioni in società, aziende ed enti aventi oggetto simile, affine o complementare al proprio.


La Società può inoltre compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 3) La Società ha sede legale in Biella.

Art. 4) La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilaventis.

Il termine di durata potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 13.025.313,80, suddiviso in 16.281.643 azioni senza l'indicazione del valore nomi-



nale, ai sensi del comma 3° dell'art. 2346 del C.C.

Esso potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 6) Le azioni sono nominative.

E' riservato ai soci il diritto di prelazione sulle azioni che un socio intendesse alienare, in proporzione al numero delle azioni da ciascun socio possedute.

A tal fine, l'alienante dovrà comunicare con raccomandata con avviso di ricevimento la proposta di alienazione agli altri soci, che avranno facoltà di esercitare la prelazione nel termine di giorni centoventi. Ciascun socio potrà contestualmente optare per l'acquisto anche delle azioni che rimanesse-
ro non acquisite dagli altri soci.

Art. 7) Per quanto riguarda il diritto di recesso del socio valgono le disposizioni del Codice Civile. Inoltre per quanto riguarda i termini e le modalità di esercizio del recesso, per i criteri di determinazione del valore delle azioni e per il procedimento di liquidazione, valgono le disposizioni di legge.

Art. 8) La Società potrà emettere obbligazioni, contrarre mutui, ottenere prefinanziamenti, aperture di credito, richiedere contributi a norma delle leggi vigenti in Italia e all'Estero e fare comunque quanto necessario ed opportuno per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Art. 9) L'Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci.

Essa è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata dal Presidente nella sede sociale o in qualsiasi altra località che sarà indicata nell'avviso di convocazione, nell'ambito dei territori provinciali.

Art. 10) Ogni azione dà diritto ad un voto.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti che abbiano depositato le azioni nei modi previsti dal 2° comma dell'articolo 2370 del Codice Civile entro il giorno precedente a quello in cui si svolgerà l'assemblea.

Ogni azionista, che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, potrà farsi rappresentare da altro azionista mediante delega a norma dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 11) L'Assemblea è convocata ai sensi degli articoli 2363 e 2366 del Codice Civile; la convocazione può essere effettuata mediante avviso pubblicato sul quotidiano La Stampa sulle pagine locali di Biella e Vercelli ovvero mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero con avviso scritto con prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo riportato sul libro soci ovvero al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica, fermi restando la prova di ricevimento, il tutto almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea è convocata in seconda convocazione ai sensi del-

L'articolo 2369 del Codice Civile.

Art. 12) Ai sensi dell'articolo 2368 del Codice Civile, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea (articolo 2369 del Codice Civile) delibera, sempre a maggioranza assoluta, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più dei 2/5 del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più dei 2/5 del capitale sociale.

Art. 13) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza anche di questi dal Consigliere avente maggiore anzianità di carica e, in caso di parità, da quello più anziano di età.

Il Presidente constata la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea, nonché la regolarità della costituzione della stessa ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 14) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all'anno entro CENTOVENTI giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio decorso.

Quando particolari esigenze lo richiedano, essa potrà venire convocata entro CENTOOTTANTA giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Art. 15) La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, sempre in numero dispari, compresi il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed eventualmente l'Amministratore Delegato.

I Consiglieri possono essere anche non soci. Essi devono possedere gli occorrenti requisiti di competenza amministrativa e/o tecnica e vengono eletti dall'Assemblea.

Salva diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina dei membri del consiglio di amministrazione avverrà secondo il seguente procedimento:

a) ciascun socio potrà presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in numero massimo pari a quello dei nominandi;

b) ciascun socio potrà votare per una sola lista;

c) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre, quattro, eccetera, sino ad un numero pari a quello dei consiglieri nominandi;

d) i quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;

e) risulteranno eletti coloro che, considerate tutte le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;

f) ciascun candidato può partecipare ad una sola lista.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Art. 16) Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed elegge altresì uno o più Vice Presidenti. I Vice Presidenti disgiuntamente sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Il Consiglio nomina eventualmente un Amministratore Delegato ed un Segretario.

I Consiglieri di amministrazione che non partecipano a più di tre riunioni consecutive, senza giustificati motivi, decadono di diritto dalla carica.

Art. 17) Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Art. 18) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio è investito della competenza di istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici amministrativi e di rappresentanza e di adeguare lo statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio ha tutte le facoltà per transigere e compromettere in arbitri amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge; autorizzare o compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico e presso ogni altro ufficio pubblico o privato. Potrà assumere e licenziare personale, anche mediante conferimento di apposite deleghe al Direttore Generale, chiedere aperture di conti correnti e di affidamenti bancari anche allo scoperto, autorizzato a questo riguardo alla redazione e presentazione di tutti i documenti all'uopo necessari o richiesti. Curerà inoltre l'applicazione del Regio Decreto 8 gennaio 1931 numero 148 e successive modificazioni, nonché la normativa di cui ai contratti collettivi di categoria.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire procure "ad negotia" e speciali, salva la intrasferibilità delle sue specifiche attribuzioni.

Art. 19) Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Amministratore Delegato, al quale può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni o parte di esse, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile o da altre eventuali norme imperative di legge.

Ai fini di un migliore coordinamento delle iniziative, l'Amministratore Delegato, ove nominato, riferirà almeno ogni quattro mesi al Consiglio di Amministrazione.

Art. 20) Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o, se nominato, all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri conferitigli, è attribuita la rappresentanza della Società per tutti gli affari sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresentano la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione o cassazione con facoltà di nominare all'uopo avvocati e difensori della Società.

Art. 21) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

La convocazione verrà fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, mediante avviso per lettera raccomandata od altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento spedito almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di particolare urgenza, nei quali il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con telegramma od altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento spedito almeno un giorno prima dell'adunanza.

Art. 22) Al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ai membri del Comitato Esecutivo ed ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso, stabilito dall'Assemblea degli azionisti, con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca.

Art. 23) Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, compreso il Presidente, nominati a sensi di legge; i Sindaci durano in carica tre esercizi sociali con scadenza naturale alla data dell'assemblea convoca-

ta per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea degli azionisti, nomina il Presidente e i Sindaci e determina il compenso loro spettante, tenendo conto delle disposizioni in vigore.

Art. 24) Al Collegio Sindacale, oltre alle competenze previste dagli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile, compete anche il controllo contabile della Società, salvo che l'Assemblea Ordinaria deliberi di affidare tale mansione ad un revisore contabile oppure ad una società di revisione.

Art. 25) La nomina del Direttore Generale spetta al Consiglio di Amministrazione. Al Direttore Generale è conferito il compito di dirigere l'andamento tecnico-amministrativo dell'azienda e di dare concreta attuazione, sul piano esecutivo, alle deliberazioni ed agli indirizzi di gestione fissati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo, coadiuvando a tal riguardo il Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato.

Il Direttore Generale è responsabile sul piano operativo del buon andamento dell'azienda.

In merito dovrà rispondere della realizzazione, nell'aspetto tecnico, degli obiettivi programmati e degli orientamenti fissati dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

Al Direttore Generale spetterà inoltre: dirigere il personale dell'azienda, controfirmare i documenti che autorizzano i pagamenti e le riscossioni, nonché firmare la corrispondenza sociale di natura tecnica. Potrà inoltre ottenere dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo speciali procure per il compimento di determinate operazioni.

Art. 26) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. I bilanci saranno firmati ed approvati secondo le modalità stabilite dalla legge.

Gli utili saranno attribuiti agli azionisti, dedotto l'accantonamento a riserva legale ed eventuali altri accantonamenti a riserva straordinaria approvati dall'Assemblea dei soci. Per quanto attiene la copertura di eventuali perdite di esercizio, si procederà in primo luogo utilizzando le riserve disponibili, poi la riserva legale ed infine procedendo alla riduzione del capitale.

Ai sensi dell'art. 1 comma 725 della L. 296/2006 l'Assemblea potrà prevedere una indennità di risultato a favore degli Amministratori solo in caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata.

Art. 27) Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 28) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto,

valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Biella, 19 dicembre 2007

Visto per l'inserzione:

- Gaspare LA BARBERA
- BOTTARO Gianni
- Massimo GHIRLANDA Notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEBITAMENTE FIRMATO IN OGNI FOGLIO ED ALL'ALLEGATO.

REGISTRATO A BIELLA IL 20 DICEMBRE 2007 AL N. 6336 SERIE 1T.

BIELLA, 20 DIC 2007

IN CARTA LONTRA PER GLI USI
CONSENTITI DALLA LEGGE

Laure 